

OGGETTO: Circolare n. 21 2010

Seregno, li 11 ottobre 2010

Divieto di compensazione in presenza di ruoli esattoriali scaduti

Con decorrenza dal 1 gennaio 2011, l'articolo 31 del DI 78/10 convertito in Legge n. 122/10 introduce il divieto di utilizzare in compensazione crediti fiscali in presenza di ruoli erariali e relativi accessori scaduti per oltre 1.500 euro.

In particolare, in presenza di debiti per imposte erariali iscritte a ruolo, qualora sia scaduto il termine di pagamento, la norma prevede il divieto di utilizzare i propri crediti fiscali (Iva, Irpef e Ires) per compensare altri debiti per imposte erariali fino alla concorrenza dell'importo iscritto a ruolo. Come detto, il divieto della compensazione vale per gli importi superiori a 1.500 euro e decorrerà dal primo gennaio 2011.

Sono escluse dall'ambito applicativo del nuovo divieto di compensazione tutte le altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, quali, ad esempio i tributi locali (es. ICI); i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95; i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

Sono altresì escluse dalla limitazione alla compensazione le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio; cioè quelle conseguenti ad accertamenti impugnati presso le Commissioni Tributarie.

La norma è finalizzata ad evitare che i contribuenti possano compensare immediatamente crediti fiscali nel modello F24 (evitando il pagamento di altri tributi) quando sono debitori di altri importi iscritti a ruolo, somme che continua a non pagare, obbligando gli agenti della riscossione a svolgere lunghe e complesse attività esecutive.

A sostegno del divieto, è introdotta una sanzione amministrativa pari al 50% dell'ammontare dei debiti iscritti a ruolo, ma comunque entro quanto indebitamente compensato.

Ad esempio, se un contribuente ha un credito Iva da dichiarazione 2010 pari a 5mila euro compensabile ed un debito Irpef da ritenute di acconto di 7mila euro, ma risulta anche debitore di cartelle esattoriali per debiti erariali scadute per 3 mila euro deve comportarsi nel seguente modo.

	<u>Crediti</u>	<u>Debiti</u>
Credito Iva	5.000	
Debito per ritenute		7.000
Credito cartelle scadute congelato	- 3.000	

Credito utilizzabile in compensazione	2.000	
Residuo versamento dovuto (7.000 - 2.000)		5.000

Se il contribuente invece procede a compensare nel modello F24 l'intero importo del credito Iva di euro 5 mila (nonostante sia iscritto a ruolo per euro 3 mila scaduto), scatterà la sanzione pari al 50% del minore tra 3 mila (debito iscritto a ruolo) e 5 mila (credito compensato). In questo caso euro 1.500 (50% del debito iscritto a ruolo)

La sanzione non potrà essere applicata (in pratica viene solo sospeso) fino a quando pende sull'iscrizione a ruolo una contestazione giudiziale o amministrativa.

Si invitano i Sigg. clienti a verificare la propria posizione debitoria nei confronti di Equitalia e a segnalare allo Studio gli importi eventualmente da non utilizzare in compensazione dal prossimo anno 2011.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Contrino